

Porto Sant'Elpidio, 19/03/2017

Publicato sul sito web Regione Marche il 20 marzo 2017

**ASSEMBLEE PROVINCIALI ELETTIVE  
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE FEDERALI PROVINCIALI PER IL  
QUADRIENNIO 2017/2020 COMITATI PROVINCIALI DI ANCONA,  
PESARO URBINO, ASCOLI PICENO, FERMO**

**23 Aprile 2017**

**Porto Sant'Elpidio (FM) Via Filippo Corridoni, 24**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Si comunica che, con delibera del Consiglio Federale del 19/02/2017 sono indette le Assemblee Provinciali Elettive dei **Comitati Provinciali di Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno e Fermo** il giorno **23 aprile 2017** presso la sede FIDS Regionale in Via F. Corridoni, 24 - 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM) con inizio alle ore 13:15 in prima convocazione ed alle ore 14:15 in seconda convocazione con termine alle ore 15,45.

Le Assemblee avranno il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Adempimenti preliminari

- Saluto del Presidente
- Presa d'atto dei verbali della Commissione Verifica Poteri e apertura dell'Assemblea
- Risoluzione di eventuali contestazioni;
- Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Sessione Ordinaria

1. Presentazione delle candidature;
2. elezione, con votazioni separate, dei componenti il consiglio provinciale:
  - Elezioni dei Presidenti Provinciali;
  - Elezione dei Componenti del Consiglio provinciale;
3. Indirizzi programmatici in ordine allo sviluppo dell'attività sportiva, promozionale e giovanile per il quadriennio 2017/2020

**Si rammentano, di seguito, le modalità e procedure di celebrazione dell'Assemblea**

**Verifica poteri**

Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si svolgeranno le assemblee, con i seguenti orari: giorno 23/04/ 2017 dalle ore 12:00 in poi

**Validità**

L'Assemblea Ordinaria Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno la **metà** degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno **un quarto** degli aventi diritto al voto.

### **Partecipazione all'Assemblea, diritto di voto**

L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto la cui sede è ubicata nel territorio della Provincia.

**Hanno diritto di voto** nelle Assemblee Nazionali e periferiche FIDS

- gli affiliati che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese in tale periodo abbiano effettivamente svolto attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDS ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Possono partecipare inoltre, senza diritto a voto, i soggetti di cui all'art. 23 del vigente Statuto.

### **Deleghe**

Nelle **Assemblee Provinciali** è ammessa una sola delega a condizione che il numero delle società affiliate con diritto di voto nell'ambito della Provincia sia almeno pari a 10

Il rilascio di delega è disciplinato dall'art. 24 del vigente Statuto.

I Presidenti delle ASA possono conferire delega (redatta in forma scritta) ad un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA regolarmente tesserato alla FIDS (purché non tesserato come atleta o tecnico),

La delega, redatta in forma scritta utilizzando l'apposito modulo predisposto, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato, e va consegnata in originale in sede di Verifica Poteri unitamente a copia del documento di identità del soggetto delegante.

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

### **Candidature**

La presentazione delle candidature è regolata dall'art. 81 dello Statuto federale. In particolare, le candidature alle cariche federali devono pervenire sottoscritte in originale a

**Comitato Regionale FIDS Marche Via Filippo Corridoni, 24 --63821 Porto Sant'Elpidio (FM)**

**almeno 15gg. prima dello svolgimento della Assemblea Elettiva, ovvero entro la data di VENERDI' 07 APRILE 2017 ore 17.00, con le seguenti modalità:**

- a) consegna di lettera a mano, con contestuale annotazione sul protocollo generale previo appuntamento da richiedere al tel. 380 6559695
- b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il **timbro postale di arrivo** ovvero la ricevuta di consegna.

La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.

**Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.**

L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 78 dello Statuto.

Inoltre, i dirigenti di ASA, devono dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI.

Il competente Comitato Regionale o il Delegato Regionale, provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei regolamenti federali.

### **Requisiti di eleggibilità e incompatibilità**

I requisiti di eleggibilità e le incompatibilità, sono specificati dagli artt. 78 e 79 dello Statuto federale che di seguito si riportano.

#### Articolo 78 - Requisiti di eleggibilità

1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) maggiore età;
  - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
  - f) per atleti e tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea, potendo vantare la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano in una delle discipline federali.
  - g) essere regolarmente tesserato, ovvero presentare domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione della candidatura.
2. **Sono ineleggibili alle cariche federali:**
  - a) **tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale direttamente collegata alla gestione della FIDS;**
  - b) quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) e che siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati.
4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

5. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d) , e) e g) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

#### Articolo 79 – Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o presso società sportive affiliate, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della FIDS.
3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.
5. E' incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di tecnico e di quella di Ufficiale di Gara. Il Regolamento del Settore Tecnico ed il Regolamento del Settore Arbitrale Federale stabiliscono i criteri e le modalità di inquadramento dei tesserati rispettivamente come Tecnici o come Ufficiali di gara e dettano inoltre le regole per la permanenza o per il passaggio dall'uno all'altro *status*, passaggio che determina la rinuncia di diritto al precedente *status*.
6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dall'ultima carica assunta.
9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

#### **Modalità di elezione**

Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Le preferenze da indicare sono:

- una per la votazione relativa alla elezione del Presidente Provinciale;
- fino ad un numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri Provinciali.

I Consiglieri Provinciali da eleggere sono 3 (tre).

Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti.

Qualora alla carica di Presidente Provinciale sia eletto un **atleta** o un **tecnico**, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.

#### **Allegati**

Si uniscono i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- 1) Elenco aventi diritto a voto;
- 2) Modulo per il rilascio della delega
- 3) Modulo per la presentazione della candidatura.

Il Presidente Federale  
Michele Barbone



*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet, è conforme al documento originale.  
Il corrispondente documento firmato è conservato negli Archivi del Consiglio Regionale FIDS Marche*